In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 38379/2026
Roma, lì, 03/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1301/2026
ALFREDO GUARDIANO		UP - 30/09/2026
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU		R.G.N. 23250/2026
PIERANGELO CIRILLO		
ROSARIA GIORDANO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[redacted]

avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte di appello di Caltanissetta

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avv. [redacted], in qualità di sostituto processuale dell'avv. [redacted] del foro di Marsala, che si è riportato ai motivi dell'impugnazione e ha insisto per l'accoglimento della stessa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado di [redacted] limitatamente ai delitti ascritti ai capi 1) e 5) della rubrica, afferenti,

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ROSARIA GIORDANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2ccc936843039 89d
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

rispettivamente, atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento, commessi in danno dell'ex convivente.

2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a quattro motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 612-*bis* cod. pen. rispetto all'affermazione della responsabilità per il delitto di cui al capo 1), atteso che l'evento del reato, ritenuto dimostrato dalle dichiarazioni della persona offesa, sarebbe smentito dalla condotta della stessa vittima che, dopo aver presentato plurime querele, ha rimesso quella relativa al giudizio in esame, revocato la costituzione di parte civile e ripreso i rapporti sentimentali con esso imputato.

Per altro aspetto lamenta che non sarebbe stato vagliato correttamente che le condotte poste in essere non erano motivate dalla volontà di perseguitare la vittima, bensì di continuare ad avere rapporti con la prole.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione rispetto all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 387-*bis* cod. pen. poiché era convinto che la misura del divieto di avvicinamento non si estendesse anche ai rapporti con i figli minori, come peraltro corroborato dalla telefonata effettuata al Commissariato prima di recarsi sul posto.

2.3. Mediante il terzo motivo assume vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, poiché non sono state indicate dalla decisone censurata le ragioni per le quali i delitti per cui è processo, maturati in uno specifico contesto familiare, sarebbero espressivi di una maggiore proclività a delinquere.

2.4. Con il quarto motivo denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomentato sul presupposto che gli elementi dell'accettazione della remissione della querela, l'avvio di percorsi di collaborazione con i servizi sociali per la gestione dei figli e la volontà manifestata di ricomporre il conflitto familiare, fossero inidonei a fondare il giudizio di meritevolezza ex art. 62-*bis* cod. pen. sebbene fossero stati vagliati per la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso, nel complesso, non è fondato.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ROSARIA GIORDANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2ccc936843039 89d
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

2. Quanto al primo motivo, occorre considerare che la sentenza impugnata ha accertato – come già la pronuncia del Tribunale, con la quale integra una c.d. doppia conforme (*ex ceteris*, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) - sull'integrazione del reato di atti persecutori avendo riguardo alle plurime e gravissime condotte aggressive e minatorie poste in essere dall'imputato nei confronti della vittima, ritenendo, di qui, con motivazione logica, attendibili le dichiarazioni della stessa in ordine all'evento di danno, ossia al conseguente timore per l'incolumità propria e dei figli.

Vale rammentare, al riguardo, quanto alla valenza, sia per la dimostrazione della condotta che dell'evento del reato, delle dichiarazioni della persona offesa dal reato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da lungo tempo affermato che Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). E, d'altra parte, nella fattispecie in esame, come ha idoneamente posto in rilievo la Corte territoriale, le dichiarazioni della vittima sono state riscontrate e dalle relazioni di servizio delle forze dell'ordine, ripetutamente intervenute, e dalle sommarie informazioni di [redacted] e [redacted] riferite ad atteggiamenti molesti e aggressivi dell'imputato nei confronti della persona offesa avvenuti in loro presenza.

Peraltro, a fronte della consumazione del reato non possono del resto spiegare influenza situazioni successive, come quelle rappresentate dall'imputato, in quanto derivanti da percorsi di riduzione della tensione tra le parti e di rinnovata collaborazione che non escludono, tuttavia, il verificarsi dell'evento di danno determinato dalle precedenti e reiterate condotte persecutorie.

Quanto all'elemento soggettivo del reato ascritto, occorre ribadire che, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel delitto di atti persecutori lo stesso è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (*ex ceteris*, Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726; Sez. 5 n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230; Sez. 5 n. 18999 del 19/02/2014**,** Rv. 260411). E' dunque irrilevante, a fronte della commissione delle condotte aggressive e minatorie in danno della vittima, che esse fossero spinte da un'effettiva volontà persecutoria della stessa oppure motivate dal conflitto tra i due per la gestione dei figli.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ROSARIA GIORDANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2ccc936843039 89d
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

2.Il secondo motivo – che, in realtà, si presenta generico laddove omette di confrontarsi con le argomentazioni sottese alla decisione impugnata – è ad ogni modo manifestamente infondato poiché, come ha congruamente evidenziato la Corte territoriale, se è vero che l'imputato contattò il Commissariato prima di avvicinarsi ai figli, è altrettanto vero che gli era stato chiarito che il divieto di avvicinamento riguardava anche loro, talché la misura è stata consapevolmente violata dal ricorrente.

3.Il terzo motivo deve essere del pari disatteso: infatti, già la sentenza del Tribunale ha ritenuto di applicare la contestata recidiva c.d. semplice, con l'idonea motivazione fondata sia sulla vicinanza temporale dei precedenti, sia sulla gravità dei fatti contestati ed all'analogia del bene offeso in tutti i reati (pag. 6-7).

4. Il quarto motivo è, anch'esso, privo di fondamento.

Infatti, la determinazione della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche rispondono a finalità distinte, l'una da ricondurre alla modulazione del trattamento sanzionatorio all'interno della cornice edittale tenendo conto degli elementi di carattere soggettivo e oggettivo indicati dall'art. 133 cod. pen. e la concessione delle circostanze attenuanti fungendo da criterio mitigatore della pena così determinata sino alla misura di un terzo ove sussistano concreti elementi positivi da vagliare.

Proprio alla luce di detta differente finalità, non si palesa contraddittoria la motivazione della decisione censurata laddove ha ritenuto che l'avvio di percorsi di collaborazione con i servizi sociali per la gestione dei figli e la volontà manifestata di ricomporre il conflitto familiare fossero fattori tali da giustificare, sul piano della personalità del reo, una riduzione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen., ma non già, al contempo, a consentire la concessione delle circostanze di cui all'art. 62-*bis* dello stesso codice stante la gravità dei fatti commessi, non assurgendo, in considerazione della fase iniziale dei medesimi, degli specifici elementi positivi da valutare, nonché dell'avvio di tali percorsi di collaborazione con i servizi sociali e di ricomposizione progressiva dei conflitti familiari.

5. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

6. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ROSARIA GIORDANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2ccc936843039 89d
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

quanto imposto dalla legge, in considerazione della natura del reato e dei rapporti tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 30/09/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Rosaria Giordano	Rosa Pezzullo

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: ROSARIA GIORDANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2ccc936843039 89d
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d